



Ordinanza sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa (OASA)

Modifica del 22 novembre 2017

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

Gli allegati 1 e 2 dell'ordinanza del 24 ottobre 2007¹ sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa sono sostituiti dalle versioni qui annesse.

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2018.

22 novembre 2017

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Doris Leuthard
Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

¹ RS 142.201

Allegato 1
(art. 19 e 19a)

Contingenti dei permessi di soggiorno di breve durata

1. I contingenti dei permessi di soggiorno di breve durata per le persone di cui all'articolo 19 sono stabiliti complessivamente a 4500:

a. Contingente a disposizione dei Cantoni: 2000

Zurigo	394	Sciaffusa	18
Berna	241	Appenzello Esterno	10
Lucerna	93	Appenzello Interno	3
Uri	7	San Gallo	116
Svitto	31	Grigioni	50
Obvaldo	8	Argovia	131
Nidvaldo	9	Turgovia	52
Glarona	9	Ticino	93
Zugo	43	Vaud	174
Friburgo	57	Vallese	67
Soletta	55	Neuchâtel	43
Basilea Città	77	Ginevra	143
Basilea Campagna	59	Giura	17

b. Contingente a disposizione della Confederazione: 2500

2. I contingenti sono validi dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018.

3. I contingenti liberati in virtù della modifica del 23 novembre 2016² della presente ordinanza, ma non ancora esauriti, possono ancora essere utilizzati. Sono computati sul contingente della Confederazione (n. 1 lett. b).

4. I contingenti dei permessi di soggiorno di breve durata per le persone di cui all'articolo 19a sono stabiliti complessivamente a 3000:

1° gennaio–31 marzo	1° aprile–30 giugno	1° luglio–30 settembre	1° ottobre–31 dicembre
750	750	750	750

5. I contingenti sono validi dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018 e sono liberati trimestralmente.

6. I contingenti liberati in virtù della modifica del 23 novembre 2016 della presente ordinanza, ma non ancora esauriti, possono ancora essere utilizzati. Sono riportati sul primo trimestre dell'anno successivo.

² RU 2016 4495

Allegato 2
(art. 20 e 20a)

Contingenti dei permessi di dimora

1. I contingenti dei permessi di dimora per le persone di cui all'articolo 20 sono stabiliti complessivamente a 3500:

a. Contingente a disposizione dei Cantoni: 1250

Zurigo	247	Sciaffusa	11
Berna	151	Appenzello Esterno	6
Lucerna	58	Appenzello Interno	2
Uri	4	San Gallo	73
Svitto	19	Grigioni	31
Obvaldo	5	Argovia	82
Nidvaldo	6	Turgovia	32
Glarona	5	Ticino	58
Zugo	27	Vaud	108
Friburgo	36	Vallese	42
Soletta	34	Neuchâtel	27
Basilea Città	49	Ginevra	89
Basilea Campagna	37	Giura	11

b. Contingente a disposizione della Confederazione: 2250

2. I contingenti sono validi dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018.

3. I contingenti liberati in virtù della modifica del 23 novembre 2016³ della presente ordinanza, ma non ancora esauriti, possono ancora essere utilizzati. Sono computati sul contingente della Confederazione (n. 1 lett. b).

4. I contingenti dei permessi di dimora per le persone di cui all'articolo 20a sono stabiliti complessivamente a 500:

1° gennaio–31 marzo	1° aprile–30 giugno	1° luglio–30 settembre	1° ottobre–31 dicembre
125	125	125	125

5. I contingenti sono validi dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018 e sono liberati trimestralmente.

6. I contingenti liberati in virtù della modifica del 23 novembre 2016 della presente ordinanza, ma non ancora esauriti, possono ancora essere utilizzati. Sono riportati sul primo trimestre dell'anno successivo.

³ RU 2016 4495

